R.G. 2018/6396

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione cittadini UE

ORDINANZA

[redacted], nato in Marocco il [redacted] ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale, ritenendo insussistenti, alla luce delle dichiarazioni del ricorrente, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

La commissione, precisamente, ha ritenuto: "che i fatti e le circostanze acquisite nel corso dell'intervista fanno emergere un quadro che apparentemente sembra ascrivibile alle condizioni di difficoltà economiche in cui il richiedente avrebbe vissuto fino alla decisione di lasciare il proprio Paese per recarsi in Libia, senza che dalle dichiarazioni oggi rese e da quelle compendiate negli scritti inviati, possano emergere ragioni diverse alla luce delle quali valutare la richiesta di protezione internazionale proposta. Situazione, questa, che avrebbe avuto intenzione di superare lavorando in Libia, come poi effettivamente avvenuto per diversi anni prima di essere stato asseritamente costretto a scappare da detto Paese verso l'Italia a causa della situazione venutasi a creare e pur dopo aver contratto matrimonio con una connazionale nel 2014, che viveva in Libia già dal 1994. Rapporto affettivo, questo, da cui ha riferito esser nato poi un figlio in Italia, che attualmente vive con la moglie in un Cas di Parma".

Nel ricorso si censura il provvedimento della Commissione per non avere tenuto conto della particolare condizione in cui attualmente si trova il ricorrente, padre di una bambina e per non avere valorizzato gli episodi di violenza che lo stesso ha dovuto affrontare quando si trovava in Libia e la situazione di violenza ed insicurezza esistente in quel Paese.

La Commissione Territoriale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7119ddf15bbd08d9

Il PM è intervenuto in giudizio dichiarando che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 12.9.2019 il ricorrente ha dichiarato" sono nato a Kalaa Sraghna in Marocco il 15 agosto 1988. In Marocco ho i miei genitori due fratelli e due sorelle.

Sono cresciuto e ho studiato nella mia città; nel 2007 sono andata a Casablanca in ricerca di lavoro. Ci sono rimasto un paio di anni e ogni tanto tornavo a casa e andavo a trovare la mia famiglia; a fine 2008 mi era venuta l'idea di andare a trovare, sempre per cercare lavoro, la mia zia che abitava in Libia.

Questa mia zia, che veniva a trovarci tutte le volte che veniva in Marocco e con la quale avevamo buoni rapporti, viveva in Libia con suo marito e con i figli.

Nel 2008, quando sono andato in Libia, per i primi giorni sono rimasto ospite di mia zia, poi ho trovato un lavoro che mi permetteva anche di aver un posto letto; ho lavorato lì per un anno intero e ogni tanto tornavo a trovare mia zia, che era il mio punto di riferimento in quel Paese.

In questo anno sono riuscito a imparare il mestiere, lavorare il cartongesso e fare decorazioni, All'inizio lavoravo per delle persone, poi quando ho imparato bene il mestiere ho iniziato a prendere dei lavoretti per conto mio che mi hanno permesso di avere entrate in più. Nel 2011 sono tornato a trovare la famiglia in Marocco. Anzi d'estate tornavo in Marocco a trovare la famiglia.

Nel 2014 mi è venuto il desiderio di sposarmi e fondare una famiglia mia. Ho sempre desiderato sposare una persona della nostra famiglia, come prevede la nostra tradizione. Questa persona che poi ho sposato era la figlia di mia zia.

A fine 2013 avevo parlato con mia zia le ho fatto questa proposta, lei l'ha accolta volentieri. A inizio 2014 ci siamo sposati in Marocco.

Anzi in Marocco abbiamo fatto solo l'atto di matrimonio, ma la festa di matrimonio e il matrimonio vero e proprio l'abbiamo fatto in Libia. Mia moglie aveva tutti gli amici in Libia e le relazioni in Libia e per questo ha voluto che il matrimonio fosse in Libia.

Sono riuscito ad affittare un appartamento a Tripoli dopo il matrimonio; guadagnavo bene e tutto andava liscio fino al 2016.

In generale la situazione dal 2014 è cambiata in Libia, ma si riusciva comunque ad andare avanti; nel 2016 le cose sono peggiorate; i problemi aumentavano, e il Paese è diventato molto insicuro.

In particolare nel 2016 è successo un fatto che ci ha spaventato molto.

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7119ddf15bbd08d9

Nel 2015 mia moglie era rimasta incinta e poi ha purtroppo perso il bambino. Questo è dovuto a varie situazioni che vivevamo in quel momento, i bombardamenti e la mancanza di sicurezza, non potevamo uscire liberamente, chiunque ti poteva fermare in strada; la vita è diventata molto stressante e così mia moglie ha perso il bambino.

Nel 2016 un giorno sono uscito dal lavoro; era tardi, ho preso la mia macchina e ho cercato di tornare a casa.

A metà strada mi ha fermato una macchina che mi seguiva, mi ha lampeggiato come segnale di farmi fermare. Mi sono fermato ed è uscito un signore vestito da militare.

Mi ha chiesto i documenti e mi ha fatto andare in un posto, quando ha saputo che non ero libico, dicendomi che dovevano fare un accertamento.

Mi hanno fatto salire in mezzo tra due di loro e così ho capito che non era un semplice accertamento.

Mi hanno fatto tenere la testa giù in modo che non capissi dove stavamo andando, poi siamo arrivati in un posto.

In macchina mi picchiavano e mi davano dei pugni, ho capito che mi aspettava anche di peggio. Siamo arrivati in un posto mi hanno fatto entrare; c'erano molte persone vestite come loro; mi continuavano a spingere e dare pugni

Mi hanno detto "ora vedi lo spettacolo". Mi hanno fatto entrare in una stanza io non vedevo cosa succedeva ma sentivo urla di qualcuno che urlava dal dolore.

Mi hanno detto " ora hai sentito, questo è quello che ti aspetta se non riesci a darci 10.000,00 dinari o a farteli dare da qualcuno che conosci, hai 24 ore di tempo".

Io ho pensato di chiamare il fratello di mia moglie; gli ho detto che mi serviva questa somma perché mi avevano rapito. Mio cognato non è riuscito ad avere i soldi nelle 24 ore; mi hanno maltrattato e ho passato momenti terribili con loro vedevi la morte davanti a te; li ho supplicati in ogni modo di darmi un'altra possibilità; mi hanno dato altre 12 ore. I soldi a quel punto sono arrivati e io sono stato liberato.

Sono tornato a casa, mia moglie aveva appena scoperto di essere di nuovo incinta. Io le ho raccontato tutto e mia moglie ci ha proposto di andarcene.

Sono partito con mia moglie; era il 24.5.2016, mia moglie era incinta. Siamo arrivati a Napoli e poi siamo arrivati dopo a Bologna, sempre insieme.

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7119ddf15bbd08d9

Siamo rimasti due mesi a Bologna e poi ci siamo spostati a Parma, in un centro di accoglienza, fatto di piccoli appartamenti noi ne occupiamo uno; nel frattempo la bambina è nata e ora ha un anno e sette mesi.

Ho fatto un corso di un anno in agricoltura e ora sto facendo un tirocinio al mercato agroalimentare.

Ho cercato di fare il mestiere che so fare ma fino ad ora non ci sono riuscito.

Mia moglie sta con la bambina e la porta all'asilo e poi sta imparando la lingua italiana.

Anche mia moglie ha fatto la domanda di protezione; non è andata bene alla Commissione e l'udienza in tribunale è fissata a breve.

ADR: chi erano quelli che l'avevano arrestata?

R ho capito che non era a polizia ma non so chi fossero. Credo fossero una banda di terroristi."

Tanto premesso, con il ricorso il ricorrente richiede solo il riconoscimento della protezione umanitaria.

L'art. 3 co.4 dl 13/2017 stabilisce: " salvo quanto previsto dal comma 4 bis, in deroga a quanto previsto dall'art.50 bis c.p.c., nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica".

L'oggetto della domanda non è l'accertamento del diritto alla protezione internazionale e pertanto non si applica lo speciale rito di cui all'art.35 bis. d.lgs. 25/08, introdotto dal DL 13/17, rito che prevede la competenza collegiale, ma solo per le domande di protezione internazionale.

La decisione dovrà, quindi, avvenire secondo il rito di cui all'art.702 bis. c.p.c., in composizione monocratica.

Come noto il DL 113/2018 ha eliminato la previsione di cui all'art. 5 co.6 d.lgs. 286/98, che disciplinava il permesso di soggiorno per motivi umanitari e contemplava la possibilità della concessione di permesso di soggiorno in presenza di "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali".

Il c.d.decreto sicurezza ha conseguentemente modificato l'art.32 co.3 d.lgs. 25/08, che ora non prevede più la possibilità che la Commissione territoriale trasmetta gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art.5 co.6 TUI.

Il novella ha, altresì, introdotto casi speciali di permesso di soggiorno ovvero per cure mediche (art.19 co.2 lett d-bis), per calamità (art.20 bis) e per atti di particolare valore civile (art.42 bis), che si sono andati ad affiancare ai già esistenti casi speciali non abrogati, "per le vittime di violenza

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7119ddf15bbd08d9

domestica" (art.18 bis TUI) e per "ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo" (art. 22 comma 12-quater TU).

Il DL 113/18 detta unicamente norme di diritto intertemporale volte a disciplinare l'ipotesi di permesso di soggiorno per motivi umanitari già rilasciato alla data di entrata in vigore del decreto (comma 8) e l'ipotesi di provvedimento della Commissione che avesse respinto la domanda di protezione internazionale, ma ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari generico, non ancora rilasciato (comma 9). Non regola l'ipotesi della domanda di tutela umanitaria già proposta alla data del 5.10.2018, ma rimasta senza risposta.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.4890 del 19.2.2019 ha escluso che il DL 113/2018 possa applicarsi ai procedimenti amministrativi già iniziati davanti alle CT o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti delle CT ed escluso che il comma 9 citato possa interpretarsi nel senso di precludere l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria se la Commissione non l'avesse già riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto.

Il ragionamento della Corte muove dal contenuto dell'art.11 delle Preleggi, dal principio generale dell'irretroattività della legge e dal principio per il quale la protezione umanitaria deve qualificarsi come diritto soggettivo, già esistente nel patrimonio dell'istante. Ne consegue che, sul piano processuale, la pronuncia non può avere che natura ricognitiva, ovvero di accertamento del diritto soggettivo preesistente.

Da tale assunto, secondo l'autorevole pronuncia, deriva che la disciplina applicabile in sede di accertamento del diritto alla protezione umanitaria non può che essere quella in vigore al momento della proposizione della domanda di protezione.

Ne consegue, in applicazione di tale insegnamento, che dovrà trovare applicazione la disciplina di cui al D.lgs. 286/98, art.5 co.6.

Occorre in diritto ricordare che i seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, che fondano il riconoscimento della protezione umanitaria, non sono tipizzati o determinati dal legislatore, cosicchè essi costituiscono un catalogo aperto(cfr.Cass. 26566/2013).

il punto di partenza per valutare la sussistenza dei presupposti di questa forma di protezione è la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, non potendo tra l'altro, il solo " contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza" integrare da solo e astrattamente considerato i seri motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi internazionali

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7119ddf15bbd08d9

o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione in questione (cfr.Cass. 4455/18).

E nel caso di specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione invocata.

Il racconto reso in udienza è apparso sufficientemente dettagliato e preciso; né la commissione, pur negando la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e la sussistenza di particolari profili di vulnerabilità, ha ritenuto non credibili i fatti narrati.

Da tali fatti emerge che il ricorrente, dapprima emigrato dal Marocco alla Libia, ha vissuto in questo Paese diversi anni, trovando ivi una moglie, marocchina come lui, ed una sistemazione lavorativa.

Ha, poi, vissuto le esperienze dolorose del sequestro di persona oltre a quella dell'aborto della moglie.

Qui in Italia il ricorrente ha la moglie ed una bambina nata nel 2016.

Sta facendo un tirocinio ed ha lavorato in agricoltura.

Orbene, come noto, ai sensi della nota sentenza n.4455/18 della Corte di cassazione, presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria sono la ricorrenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente, che si configura come la privazione, in caso di ritorno nel Paese di origine, dei diritti fondamentali o la impossibilità di condurre una vita rispettosa delle condizioni minime per potere essere considerata dignitosa.

Orbene, dalla descrizione resa della vita che conduceva quando si trovava in Marocco, non può evincersi che il ricorrente si trovasse allora ad essere privato delle condizioni minime per vivere dignitosamente o che avesse subito discriminazioni particolari o più in generale la privazione dei diritti fondamentali.

Né il Marocco è attualmente in una situazione di guerra o di violenza tale da precludere il rimpatrio verso tale Paese.

Peraltro il giudizio circa la privazione, in caso di rientro, dei diritti essenziali deve essere condotto all'attualità, con una valutazione, cioè, della situazione presente, della vita che il ricorrente sta conducendo in Italia.

Ed in questo Paese il ricorrente attualmente ha la moglie ed una bambina piccola.

Se il ricorrente fosse costretto a rimpatriare vedrebbe la privazione indebita del diritto fondamentale al mantenimento delle proprie relazioni familiari ed affettive ed alla tutela della vita privata, diritto sancito dall'art.8 della CEDU, il cui rispetto si impone nel nostro ordinamento, in forza del richiamo operato dall'art.117 Cost.

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7119ddf15bbd08d9

Peraltro il ricorrente sta conducendo un percorso di integrazione in Italia, tentando di ricrearsi qui, come già aveva fatto in Libia una propria professionalità.

Tutti questi elementi, unitamente al fatto che il ricorrente è partito dal Marocco nel lontano 2008 e che i legami personali e sociali che aveva in quel Paese, anche a causa della lunga permanenza in Libia, si sono allentati, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.

Le spese vanno compensate attesa la natura interpretativa delle questioni affrontate.

PQM

Il giudice, come sopra composto

in parziale accoglimento del ricorso, riconosce a [redacted] il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo n. 286/1998, ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali", e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza;

nulla per le spese

Bologna, 11.11.2019

il giudice

Caterina Arcani

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7119ddf15bbd08d9